

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 34 Del 27-05-22**

**Oggetto: TARI 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE.**

L'anno duemilaventidue e questo giorno ventisette del mese di maggio alle ore 09:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

<b>GIUNTINI MARCELLO</b>	<b>P</b>	<b>MARCONI IRENE</b>	<b>P</b>
<b>FIORINI BARBARA</b>	<b>A</b>	<b>BALESTRI LORENZO</b>	<b>P</b>
<b>GIOVANNETTI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>BORELLI FIORENZO</b>	<b>A</b>
<b>GIULIANI ALESSANDRO</b>	<b>A</b>	<b>MAZZINGHI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>FAZZINI GIULIANA</b>	<b>P</b>	<b>BUSSOLA LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>GUCCI MARIA ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>BROGI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>TERROSI IVAN</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. LONGO DANIELE.

Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il Sindaco illustra chiede al Consigliere Terrosi di illustrare la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Terrosi legge l'intervento di seguito riportato:

*“Rilevato che dal PEF si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €2.297.861,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo ARERA MTR-2 (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente). €1.608.529,00 sono i costi variabili pari al 70% dell'importo ed €689.331,00 sono i costi fissi pari al 30% dell'importo. Va considerato che la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è rispettivamente del 55% e del 45% dell'intero importo; la tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è calcolata sui metri quadri disponibili e la quota variabile sulle presunte quantità dei rifiuti prodotti. Quest'anno in particolare abbiamo una forte diminuzione del coefficiente “fisso” ed un consistente aumento del coefficiente variabile. Questo è un trend che ci porterà sempre più verso una tariffazione puntuale. Pago per quanto produco. Per quanto riguarda il pagamento del tributo, si prevede una rateizzazione in tre rate. Prima rata 30.06.2022 Seconda rata 15.09.2022 Terza rata 30.11.2022. Concludendo, possiamo affermare che per il riordino eseguito, per il recupero di crediti, per una attenta ripartizione, la maggior parte dei cittadini e delle attività vedrà una lieve ed in alcuni casi una consistente riduzione delle quote rispetto al 2021 al netto ovviamente della mancanza dei contributi governativi mancanti. Per una minima parte di cittadini, venendo a mancare l'effetto di “riduzione” per la distanza, il pagamento sarà in aumento ma allineato alle altre utenze.”*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

*termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 2.297.861,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), di cui € 1.608.529,00 per costi variabili ed € 689.331,00 per costi fissi ;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile è pari ad € 2.297.861,00, la cui ripartizione è tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 55% e del 45%;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 2.297.861,00 e comprende i costi fissi, pari al 30% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 70%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) allegati a parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Attesa la necessità di prevedere il pagamento del tributo in 3 rate, così come sotto riportate

Prima rata 30.06.2022

Seconda rata 15.09.2022

Terza rata 30.11.2022.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. del , che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti Favorevoli 7, Contrari 1 (Consigliere Bussola), Astenuti 2 (Consigliere Mazzinghi, Brogi) espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti allegati a parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prevedere le scadenze delle rate della TARI per l'anno 2022, così come sotto riportate  
Prima rata 30.06.2022  
Seconda rata 15.09.2022  
Terza rata 30.11.2022.

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Grosseto;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti che dà il seguente risultato: Favorevoli 7 Contrari 1 (Bussola) Astenuti 2 (Mazzinghi, Brogi).

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

**Favorevole**

Data, 20-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F/to: Mucci Francesca

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

**Favorevole**

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 20-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F/to: Mucci Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F/to: LONGO DANIELE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 13-06-22 al 28-06-22 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data            con protocollo n. . Dal Municipio, li 13-06-22</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal .....al..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.  Dal Municipio, li .....</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

**ESECUTIVITA'**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-05-22:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 28-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE  
F/to: LONGO DANIELE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
LONGO DANIELE

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
1.1	Un componente	<b>0,86</b>	<b>0,60</b>
1.2	Due componenti	<b>0,94</b>	<b>1,40</b>
1.3	Tre componenti	<b>1,02</b>	<b>1,80</b>
1.4	Quattro componenti	<b>1,10</b>	<b>2,20</b>
1.5	Cinque componenti	<b>1,17</b>	<b>2,20</b>
1.6	Sei o piu` componenti	<b>1,23</b>	<b>2,20</b>

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	<b>0,43</b>	<b>3,98</b>
2.2	Cinematografi e teatri	<b>0,39</b>	<b>3,60</b>
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	<b>0,78</b>	<b>7,20</b>
2.4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	<b>0,74</b>	<b>6,78</b>
2.5	Stabilimenti balneari	<b>0,45</b>	<b>4,11</b>
2.6	Esposizioni,autosaloni	<b>0,84</b>	<b>7,68</b>
2.7	Alberghi con ristorazione	<b>1,90</b>	<b>17,60</b>
2.8	Alberghi senza ristorazione	<b>1,42</b>	<b>13,17</b>
2.9	Case di cura e riposo	<b>0,89</b>	<b>8,21</b>
2.10	Ospedali	<b>0,82</b>	<b>7,55</b>
2.11	Uffici,agenzie	<b>1,47</b>	<b>13,55</b>
2.12	Banche,istituti di credito e studi professionali	<b>0,86</b>	<b>7,89</b>
2.13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	<b>0,92</b>	<b>6,45</b>
2.14	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	<b>0,96</b>	<b>6,85</b>
2.15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	<b>0,72</b>	<b>4,66</b>
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>1,08</b>	<b>9,90</b>
2.17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est	<b>0,98</b>	<b>9,00</b>
2.18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbr	<b>0,74</b>	<b>6,80</b>
2.19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	<b>0,87</b>	<b>8,02</b>
2.20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	<b>0,89</b>	<b>8,20</b>
2.21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	<b>0,88</b>	<b>8,10</b>
2.22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	<b>3,25</b>	<b>29,93</b>
2.23	Mense,birrerie,amburgherie	<b>2,67</b>	<b>24,60</b>
2.24	Bar,caffe`,pasticceria	<b>2,45</b>	<b>22,55</b>
2.25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	<b>1,49</b>	<b>13,72</b>
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,49</b>	<b>13,70</b>
2.27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	<b>2,11</b>	<b>19,45</b>
2.28	Ipermercati di generi misti	<b>1,47</b>	<b>13,51</b>
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	<b>3,48</b>	<b>32,00</b>
2.30	Discoteche,night club	<b>0,74</b>	<b>6,80</b>

### TARIFFE TARI 2022

Categoria	sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
Uso domestico	1 Un componente	Domestico	0,659282	75,437944
	2 Due componenti	Domestico	0,720611	176,02187
	3 Tre componenti	Domestico	0,78194	226,313833
	4 Quattro componenti	Domestico	0,843268	276,605796
	5 Cinque componenti	Domestico	0,896931	276,605796
	6 Sei o piu` componenti	Domestico	0,942927	276,605796
Uso non domestico	1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luc	Non domestico	0,889813	2,095292
	2 Cinematografi e teatri	Non domestico	0	0
	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna v	Non domestico	1,61408	3,790479
	4 Campeggi,distributori carburanti,impiant	Non domestico	1,531307	3,569368
	5 Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
	6 Esposizioni,autosaloni	Non domestico	1,73824	4,043178
	7 Alberghi con ristorazione	Non domestico	3,931734	9,265616
	8 Alberghi senza ristorazione	Non domestico	2,938454	6,933418
	9 Case di cura e riposo	Non domestico	1,841707	4,322199
	10 Ospedali	Non domestico	1,696853	3,974739
	11 Uffici,agenzie	Non domestico	3,04192	7,133472
	12 Banche,istituti di credito e studi profes	Non domestico	1,779627	4,153733
	13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria	Non domestico	1,903787	3,395637
	14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	Non domestico	1,98656	3,60622
	15 Negozi particolari quali filatelia,tende e	Non domestico	1,48992	2,453282
	16 Banchi di mercato beni durevoli	Non domestico	0	0
	17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parruc	Non domestico	2,027947	4,738099
	18 Attivita` artigianali tipo botteghe:faleg	Non domestico	1,531307	3,579897
	19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto	Non domestico	1,80032	4,222173
	20 Attivita` industriali con capannoni di pr	Non domestico	1,841707	4,316935

	21	Attività artigianali di produzione beni s	Non domestico	1,821013	4,264289
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Non domestico	6,725335	15,756813
	23	Mense, birrerie, amburgherie	Non domestico	5,525121	12,950804
	24	Bar, caffè, pasticceria	Non domestico	5,069868	11,871571
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, s	Non domestico	3,083307	7,222969
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	3,083307	7,21244
	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizz	Non domestico	4,366294	10,239559
	28	Ipermercati di generi misti	Non domestico	0	0
	29	Banchi di mercato genere alimentari	Non domestico	0	0
	30	Discoteche, night club	Non domestico	0	0